



COMUNE DI PAVIA

Misure eccezionali preordinate a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e altro. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 di interdizione dell'utilizzazione di talune aree pubbliche o comunque aperte al pubblico (Ponte Coperto sul Ticino e gradini della scalinata del Duomo di Pavia, della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Teodoro, Portici di Piazza del Duomo e Cupola Arnaboldi). Proroga dei contenuti ordinanza 10/06/2020 PG 48079/20

IL SINDACO

Visti:

- ✓ l'art 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ l'art. 1, comma 9 del d.l. 16/05/2020, n. 33;

Richiamati:

- ✓ la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino a tutto il 31/07/2020, lo stato di emergenza igienico-sanitaria sul territorio nazionale dovuto al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);
- ✓ la deliberazione del Consiglio dei ministri 29/07/2020, con la quale è stato prorogato fino a tutto il 15/10/2020, lo stato di emergenza igienico-sanitaria sul territorio nazionale dovuto al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);
- ✓ le propria ordinanza 05/06/2020, PG 46589/20, con la quale è stata disposta l'interdizione di ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione di Ponte Coperto sul Ticino e gradini della scalinata del Duomo di Pavia, della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Teodoro, come integrata dall'ordinanza 10/06/2020 PG 48079/20 con l'estensione ai Portici di Piazza del Duomo e Cupola Arnaboldi);

Considerato che:

- ✓ l'attuale situazione di emergenza igienico-sanitaria, tale dichiarata con deliberazione del Consiglio dei ministri fino a tutto il 15/10/2020, impone di adottare ogni dovuta precauzione preordinata a garantire in modo generalizzato il rispetto delle misure di distanziamento sociale interpersonale di 1 metro e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), anche e soprattutto nei luoghi pubblici e comunque aperti al pubblico;
- ✓ l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede che *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze*

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana [...]";

- ✓ l'art. 1, comma 9 del d.l. 16/05/2020, n. 33 prevede espressamente che “*Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*”;
- ✓ l'attuale situazione di emergenza igienico-sanitaria impone particolare rigore nell'adozione delle misure di gestione professionale del rischio da diffusione del *virus* COVID-19 con particolare riguardo alle zone di spontanea aggregazione delle persone allo scopo precipuo di evitare assembramenti, i quali, per loro natura, compromettono il rispetto della misura di distanziamento sociale interpersonale di 1 metro;
- ✓ tale situazione di oggettivo pericolo si concretizza lungo i marciapiedi del Ponte Coperto sul fiume Ticino meta di stazionamento incontrollato di giovani e non più giovani su entrambi i lati della marciapiedatura e sui parapetti fra l'una e l'altra colonna e sui balconcini, i quali, sfuggendo al controllo continuato, creano assembramento;
- ✓ lo stazionamento *de quo* nella sua duplice forma crea occasione di bivacco, con consumazione di cibo e soprattutto di bevande, anche alcoliche, situazione che si ripercuote sul decoro urbano e sulla corretta preservazione del bene storico culturale che sono proprie del Ponte Coperto sul Ticino;
- ✓ l'occupazione pressoché continuativa delle marciapiedature del Ponte Coperto sul Ticino obbliga i passanti a utilizzare la parte carrozzabile, percorsa da autovetture e veicoli in generale, creando, in aggiunta, situazione di continua esposizione a pericolo di investimento, con conseguente pericolo di danno fisico e lesione del bene primario della salute;
- ✓ analoga situazione si verifica sui gradini della scalinata del Duomo di Pavia, della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Teodoro, sotto i portici di Piazza del Duomo, luoghi di aggregazione, atteso che essa dà luogo ad assembramenti tendenzialmente incontrollati, sovente caratterizzati da schiamazzo, con concomitante offesa al valore culturale del luogo, suscettibile di arrecare nocimento all'ambiente, al patrimonio culturale, con pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana;
- ✓ tale situazione di oggettivo pericolo si concretizza altresì sotto la Cupola Arnaboldi, meta di stazionamento incontrollato di giovani e non più giovani, i quali, sfuggendo al controllo continuato, creano assembramento;
- ✓ lo stazionamento *de quo* nella sua duplice forma crea occasione di bivacco, con consumazione di cibo e soprattutto di bevande, anche alcoliche, situazione che si ripercuote sul decoro urbano e sulla corretta preservazione della Cupola stessa;
- ✓ tali irresponsabili diffuse situazioni di evidente violazione della legge impongono l'estensione delle proprie precedenti ordinanze a tali ulteriori ambiti, tenuto conto del loro riverberarsi sull'attuale momento di emergenza igienico-sanitaria, attiva fino a tutto il **15/10/2020**, rendendole secondo ragione necessarie a tutela della salute pubblica delle persone;
- ✓ proprio per questi motivi, nel caso di spostamento di verificarsi di analoghe situazioni in altri contesti del centro storico, i divieti *de quibus* saranno progressivamente estesi secondo necessità;

Ritenuto, in coerenza con la finalità di ridurre il rischio e possibilmente di evitare il verificarsi di occasioni di contagio nonché per garantire la preservazione e l'adeguata valorizzazione degli ulteriori valori sociali sopra richiamati di confermare i contenuti della propria ordinanza 05/06/2020, PG 46589/20 per come integrata dall'ordinanza 10/06/2020 PG 48079/20 e precisamente:

1. di vietare, in coerenza con la finalità di ridurre il rischio e possibilmente di evitare il verificarsi di occasioni di contagio, nonché per garantire la preservazione e l'adeguata valorizzazione degli ulteriori valori sociali sopra richiamati, **dalla data odierna fino a tutto il 15/10/2020**:
 - a) ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione delle marciapiedature del Ponte Coperto sul Ticino e dell'utilizzazione quale seduta dei parapetti fra l'una e l'altra sua colonna e sui balconcini;
 - b) ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione dei gradini della scalinata del Duomo, della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Teodoro nonché **sotto i portici di Piazza del Duomo e sotto la Cupola Arnaboli e annessi portici, fatte salve le occupazioni autorizzate per i pubblici esercizi**;
2. di precisare che, fatto salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 così come previsto dall'art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
3. di pubblicare il presente decreto all'Albo *on line*, sulla *Home Page* del sito istituzionale del Comune di Pavia

**ORDINA
NELLA SUA QUALITÀ
DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE**

1. di vietare, in coerenza con la finalità di ridurre il rischio e possibilmente di evitare il verificarsi di occasioni di contagio, nonché per garantire la preservazione e l'adeguata valorizzazione degli ulteriori valori sociali sopra richiamati, **dalla data odierna fino a tutto il 15/10/2020**:
 - a) ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione delle marciapiedature del Ponte Coperto sul Ticino e dell'utilizzazione quale seduta dei parapetti fra l'una e l'altra sua colonna e sui balconcini;
 - b) ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione dei gradini della scalinata del Duomo, della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Teodoro nonché **sotto i portici di Piazza del Duomo e sotto la Cupola Arnaboli e annessi portici, fatte salve le occupazioni autorizzate per i pubblici esercizi**;
2. di precisare che, fatto salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 così come previsto dall'art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
3. di pubblicare il presente decreto all'Albo *on line*, sulla *Home Page* del sito istituzionale del Comune di Pavia

ORDINA ALTRESI'

ai competenti **organi di vigilanza** e della **forza pubblica** di effettuare i **dovuti controlli**, di applicare la presente ordinanza, e di reprimere le conseguenti violazioni arrecate.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza per i dovuti adempimenti di competenza:

- a) Al Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- b) Al Questore di Pavia

- c) Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- d) Settore 8 – Polizia Locale e Protezione civile per quanto di competenza;
- e) Settore 6 – Lavori pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità per quanto di competenza;

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- a) ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Il Sindaco
Mario Fabrizio Fracassi

